

02 luglio 2020



Dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa un monito alle autorità italiane: nessuna deroga al divieto di tortura, anche per i servizi segreti, di Angela Colella

1. Con la decisione del 4 giugno scorso, il **Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa** – che a norma dell'art. 46 par. 2 CEDU controlla l'esecuzione delle sentenze definitive della Corte EDU – è tornato sulla vicenda del rapimento, della detenzione illegale e della sottoposizione a tortura in Egitto dell'imam Osama Mustafa Hassan Nasr, meglio conosciuto come **Abu Omar**.

2. Come si ricorderà, in occasione della sentenza *Nasr e Ghali c. Italia* del 23.2.2016, i giudici di Strasburgo avevano in primo luogo ravvisato la **violazione indiretta dell'articolo 3 CEDU**, poiché le autorità italiane avevano esposto il ricorrente ad un rischio elevato e del tutto prevedibile di sottoposizione, nel Paese di destinazione verso il quale avevano acconsentito al suo "trasferimento", a condizioni di detenzione e a trattamenti contrari a detta norma, e avevano altresì riscontrato una **violazione degli obblighi procedurali discendenti dall'articolo 3 CEDU**, dato che la mancata estradizione dei ventisei cittadini statunitensi ritenuti responsabili di tali condotte (alcuni dei quali beneficiari di provvedimenti di grazia presidenziale), e l'opposizione del segreto di Stato in relazione alle posizioni dei sei cittadini italiani coinvolti avevano, di fatto, determinato l'impunità dei medesimi, privando di effettività i rimedi giurisdizionali interni (di qui, l'ulteriore **violazione dell'art. 13 CEDU**)^[1]. A tali censure si erano, poi, aggiunte quelle in tema di **artt. 5 e 8 CEDU**, posto che le condotte di cui sopra avevano recato pregiudizio anche al diritto alla libertà e alla sicurezza di Nasr e al diritto al rispetto alla vita privata e familiare di entrambi i ricorrenti.

3. Il Comitato dei Ministri ha anzitutto ribadito la gravità delle violazioni riconosciute dalla Corte in quell'occasione, per poi rimarcare come, a dispetto del fatto che le indagini avessero condotto all'individuazione dei responsabili, gli stessi fossero, di fatto, **rimasti impuniti a causa del comportamento dell'esecutivo**, e si è detto profondamente rammaricato ("*profoundly regretted*") che a ciò non potesse porsi rimedio.

Sul fronte delle misure di carattere generale, pur salutando l'**introduzione del delitto di tortura** nell'ordinamento penale italiano come un importante strumento per la prevenzione di gravi violazioni dei diritti umani come quelle accertate dalla Corte europea nel caso *Nasr e Ghali*, e riconoscendone in particolare l'effetto deterrente, il Comitato dei Ministri ha invitato le autorità italiane "ad alto livello" ("*at a high level*") a inviare ai servizi di *intelligence* **un messaggio inequivocabile circa l'assoluta inaccettabilità del ricorso alla detenzione arbitraria, alla tortura e alle "extraordinary renditions"** e al fatto che non vi potrebbe essere tolleranza alcuna nei confronti di chi se ne dovesse rendere responsabile ("*zero tolerance*").

Il Comitato dei Ministri ha parimenti invitato le autorità italiane **a non opporre, in futuro, il segreto di Stato laddove ciò determini l'inefficacia dei procedimenti penali nei confronti degli autori di gravi violazioni dei diritti umani**, ad esempio aggiungendo il delitto di tortura all'elenco di quelli per i quali lo stesso non può essere invocato^[2].

4. Anche alla luce delle **ripetute condanne inanellate dall'Italia a Strasburgo** in relazione alle vicende del G8 genovese del 2001^[3] e alla pratica sistematica di vessazioni nei confronti dei detenuti problematici del carcere di Asti^[4], in occasione delle quali la Corte ha ravvisato veri e propri **atti di tortura**, le autorità in astratto titolate ad opporre il segreto di Stato a fronte di gravi violazioni dei diritti umani come quelle ravvisate nella sentenza *Nasr e Ghali* non potrebbero non porsi il problema del relevantissimo **“danno reputazionale” che deriverebbe al nostro Paese dal riconoscimento di nuove violazioni dell’art. 3 CEDU.**

In quest’ottica, per riprendere la felice espressione di Elisa Scaroina, è allora possibile ritenere che la decisione del Comitato dei Ministri abbia inferto un duro colpo alla diffusa “convincione che la tortura, delegittimata ufficialmente, [possa prosperare] negli angoli bui e nascosti delle democrazie, in particolare per opera dei servizi segreti, il nome della superiore esigenza di garantire la sicurezza dei cittadini ”^[5].

^[1] Cfr. sul punto F.S. Cassibba – A. Colella, *Proibizione della tortura*, in Ubertis – Viganò (a cura di), *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, Torino 2016, pp. 83 e 89, e, anche con riferimento alle sentenze n. 106/2009 e n. 24/2014 della Corte costituzionale e in generale sul tema del segreto di Stato, E. Scaroina, *Il delitto di tortura. Attualità di un crimine antico*, Bari 2018, pp. 335 ss.

^[2] Per una puntuale ricostruzione della disciplina in materia, si rimanda ancora a E. Scaroina, *Il delitto di tortura, cit.*, p. 339.

^[3] Corte EDU 7.4.2015, *Cestaro c. Italia*; Corte EDU 22.6.2017, *Bartesaghi, Gallo e altri c. Italia*; Corte EDU 26.10.2017, *Azzolina e altri c. Italia e Blair e altri c. Italia*.

^[4] Corte EDU 26.10.2017, *Cirino e Renne c. Italia*.

^[5] E. Scaroina, *Il delitto di tortura. Attualità di un crimine antico*, Bari 2018, p. 335.